

## **Deliberazione della Giunta regionale n. 2429 dell'8 agosto 2008.**

### **Regime di deroga al divieto di utilizzo di volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria (Decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006). Attivazione procedure in ambito Veneto.**

L'Assessore regionale alle Politiche faunistico venatorie ed alla Sicurezza alimentare e Servizi veterinari riferisce quanto segue.

In relazione all'emergenza sanitaria a suo tempo registratasi in ambito internazionale ed europeo avuto riguardo al propagarsi di ceppi ad alta patogenicità di virus dell'influenza aviaria, l'Unione Europea, con Decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006 di modifica della precedente Decisione 2005/734/CEE, ha stabilito, tra le varie misure integrative di riduzione del rischio epidemiologico, il divieto dell'uso di volatili degli ordini *Anseriformes* e *Charadriformes* come richiami ("uccelli da richiamo") nella caccia agli uccelli (art. 2 bis, paragrafo 1 lett. d) della Dec. 2005/734/CEE).

Con il medesimo provvedimento l'Unione europea ha tra l'altro stabilito che, in deroga al divieto di cui sopra, l'autorità competente può autorizzare l'uso di uccelli da richiamo nella caccia agli uccelli nel rispetto di idonee misure di biosicurezza, che comprendono:

- l'identificazione dei singoli uccelli da richiamo mediante un sistema di inanellamento;
- l'attuazione di un regime di sorveglianza specifico per gli uccelli da richiamo;
- la registrazione e la comunicazione dello stato sanitario degli uccelli da richiamo, nonché l'effettuazione di test di laboratorio per l'influenza aviaria nel caso di morte del richiamo ed alla fine della stagione venatoria;
- una rigida separazione tra gli uccelli da richiamo da una parte ed il pollame domestico e gli altri volatili in cattività dall'altra;
- la pulizia e la disinfezione delle attrezzature e dei mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto degli uccelli da richiamo e per il loro trasferimento nelle zone in cui vengono collocati;
- limitazioni e controllo degli spostamenti degli uccelli da richiamo;
- l'elaborazione e l'attuazione di "orientamenti relativi a buone pratiche di biosicurezza" che precisino gli interventi contemplati dal primo al sesto trattino;
- l'attuazione di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle misure di cui al primo, al secondo e al terzo trattino.

L'analisi effettuata dal competente Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Centro di riferimento nazionale per l'influenza aviaria, della situazione epidemiologica, che al momento risulta favorevole, ha da tempo orientato il competente Assessore regionale alle Politiche faunistico-venatorie e alla Sicurezza alimentare e Servizi veterinari a perseguire con tenacia la causa dell'applicazione del regime di deroga di cui sopra, il quale necessitava della rimozione dell'Ordinanza del Ministero della Salute che, precauzionalmente adottata a livello nazionale per far fronte all'emergenza sanitaria, aveva stabilito, tra l'altro, il divieto dell'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi fino al 31/12/2008 (Ordinanza ministeriale del 21/12/2007 di proroga della validità dell'Ordinanza ministeriale 26/08/2005).

Tale orientamento ha tenuto altresì conto delle positive esperienze di coinvolgimento del mondo venatorio nell'ambito delle iniziative di monitoraggio sanitario della fauna acquatica cacciabile promosse dalla Regione del Veneto e realizzate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con la collaborazione delle Amministrazioni provinciali, esperienze positive che da subito hanno evidenziato la capacità del mondo venatorio di interloquire su base progettuale con la Pubblica Amministrazione, condizione indispensabile per adempiere alle varie incombenze imposte da un regime di deroga che deve necessariamente recepire i severi vincoli imposti dalla più volte citata Decisione comunitaria.

Alle lettere di richiesta e sollecito del competente Assessore regionale indirizzate al Ministro della Salute del precedente Governo, miranti a promuovere un'accelerazione dei lavori nell'ambito della *task force* all'uopo istituita presso lo stesso Ministero, ha fatto quindi seguito, a nuovo Governo insediato, un'ulteriore interlocuzione del medesimo Assessore regionale con

l'attuale Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, interlocuzione che si è fatta carico di sottoporre al Ministro medesimo una dettagliata ed articolata ipotesi gestionale, predisposta con la collaborazione e supervisione dello stesso Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, in grado di convincere Ministero e *task force* in ordine alla concreta possibilità di attivare un regime di deroga in grado di corrispondere ai requisiti fissati dall'ordinamento comunitario.

Detta proposta, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A**, si articola in quattro capitoli che affrontano le seguenti tematiche:

- 1- ANAGRAFICA
- 2- TRACCIABILITA' E RINTRACCIABILITA'
- 3- BIOSICUREZZA
- 4- MISURE SANITARIE DI CONTROLLO.

Si sottolinea che detto progetto di applicazione della deroga è stato presentato alle Amministrazioni provinciali ed al mondo venatorio nell'ambito di un Seminario, tenutosi presso la Corte Benedettina di Legnaro il 4 luglio scorso, nell'ambito del quale si è avuto modo di acquisire utili osservazioni ed una condivisione sostanziale, a fini operativi, dei presenti.

E' quindi finalmente intervenuta, in data 1 agosto 2008, una specifica Ordinanza ministeriale che ha accolto la richiesta più volte avanzata dall'Assessore regionale veneto alle Politiche faunistico-venatorie e alla Sicurezza alimentare e Servizi veterinari, Ordinanza che, pur nota nei contenuti, non risulta ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Tutto ciò premesso, in relazione all'imminente apertura della stagione venatoria, nelle more della pubblicazione della succitata Ordinanza ministeriale, con il presente provvedimento si dispone l'avvio operativo del sistema gestionale di cui all'allegato progetto (Allegato A) che consente di derogare al divieto dell'uso a fini venatori di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi, dando atto che il progetto medesimo potrà essere oggetto di modifiche/integrazioni volte al puntuale recepimento delle disposizioni ministeriali in corso di pubblicazione nonché di quelle che si rendano necessarie in relazione agli interventi di ottimizzazione che potranno essere proposti nell'ambito del coordinamento, affidato all'Unità di Progetto Caccia e Pesca e all'Unità di Progetto Sanità animale ed Igiene alimentare, tra i vari soggetti chiamati a cooperare, da approvarsi con Decreti dei Dirigenti delle suddette Strutture regionali, ognuno per le parti di propria competenza e in accordo reciproco.

Al fine di detto avvio operativo si provvede in questa sede a definire l'operatività di dettaglio più urgente relativa al punto 1 del suddetto progetto (Anagrafica), dando atto che per la definizione esecutiva degli ulteriori punti del progetto e dei correlati aspetti operativi (Tracciabilità e rintracciabilità; Biosicurezza; Misure sanitarie di controllo) provvederanno con proprio Decreto il Dirigente dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca e il Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare, ognuno per le parti di propria competenza e in accordo reciproco, sentiti i vari soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto medesimo.

Pertanto, per quanto attiene al punto 1 (ANAGRAFICA) del progetto di cui all'Allegato A del presente provvedimento, in questa sede si provvede a:

1. dare atto che compete ai singoli detentori di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi (d'ora in avanti detti in questa sede "richiami") che intendono utilizzare i medesimi per l'attività venatoria nella stagione 2008/2009:

a - la compilazione e la consegna all'Ufficio provinciale competente per territorio ove vengono detenuti stabilmente i richiami, eventualmente per il tramite della Associazione venatoria di riferimento, dell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento di autorizzazione all'utilizzo dei richiami vivi di cui sopra, utilizzando a tal fine l'apposito modulo predisposto dalle Province sulla base del modello fac-simile facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato B**. Si da atto in questa sede che le richieste di cui al presente punto che perverranno ai competenti Uffici provinciali entro il 29/08/2008 saranno evase entro l'apertura generale della stagione venatoria 2008/2009, mentre quelle che perverranno oltre tale termine verranno istruite ed evase compatibilmente con i carichi di lavoro degli Uffici provinciali competenti e del CREV;

b- il ritiro presso il competente Ufficio provinciale degli anelli inamovibili e dei documenti di cui al successivo punto 2;

c - la corretta apposizione, su una zampa di ciascun richiamo denunciato nell'autodichiarazione, di uno degli anelli inamovibili consegnati dalla Provincia; a tale proposito si prescrive che ciascun anello debba essere apposto e chiuso in maniera che lo stesso risulti effettivamente inamovibile (non sfilabile) senza recare danno o sofferenza all'animale. Al fine della più corretta apposizione di tali anelli si raccomanda, qualora il detentore sia sprovvisto della necessaria esperienza e manualità, di avvalersi di un veterinario abilitato all'esercizio della professione ovvero di tecnico provvisto di autorizzazione regionale all'inanellamento a scopo scientifico o di abilitazione dell'INFS per la cattura a fini di richiamo, i cui elenchi verranno messi a disposizione dai competenti Uffici provinciali. Si da atto in questa sede che, ai sensi del dispositivo dell'Ordinanza ministeriale 1 agosto 2008, deve comunque essere apposto l'anello di riconoscimento di cui al presente punto anche nel caso di richiami provenienti da allevamenti autorizzati, già provvisti del prescritto anello di riconoscimento (anello provinciale o FOI/FIMOV) ovvero nel caso di uccelli da richiamo di cattura, provvisti di anello provinciale (Pavoncelle);

d - l'accurata compilazione nelle parti di propria competenza e detenzione dei documenti di cui sopra;

2. dare atto che compete alle Province:

a - l'acquisizione delle autodichiarazioni di cui al punto 2, il trasferimento dei relativi dati su apposito database (che verrà all'uopo predisposto e fornito dal Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria - CREV) e la trasmissione degli stessi al CREV medesimo, ai fini dell'implementazione della Banca Dati Regionale (BDR) e dell'assegnazione al richiedente, qualora non ne fosse già in possesso in relazione all'allevamento di altre specie animali domestiche, del codice aziendale di cui al DPR 317/96 (codice 317). I dati di cui sopra verranno successivamente inoltrati per competenza ai Servizi veterinari delle Az-ULSS;

b - l'acquisizione e la distribuzione agli aventi diritto di anelli metallici inamovibili, recanti il codice di riconoscimento univoco composto dalla sigla provinciale e da un codice numerico progressivo a 5 cifre, nonché di dicitura, da stabilirsi a cura delle Province medesime, indicante la finalità di utilizzo dell'anello per l'applicazione della deroga oggetto del presente provvedimento. Gli anelli verranno consegnati ai detentori che avranno presentato l'autocertificazione nei termini di cui al punto 1 in numero pari ai richiami riportati nella medesima, unitamente alla comunicazione del codice aziendale e alla consegna della documentazione di cui al successivo punto c-; si da atto che per le autodichiarazioni presentate entro il 29/08/2008 la consegna di quanto sopra avverrà a partire dal 15/09/2008;

c- la predisposizione e stampa del documento per la registrazione, tracciabilità e controllo dei richiami ("Libretto sanitario richiami"), recante i dati di cui al modello fac-simile facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato C**. Si da atto in questa sede che per i detentori che presentano richiesta a titolo individuale il documento di cui sopra potrà essere allegato al tesserino venatorio per la stagione 2008/2009 mediante apposizione di etichetta adesiva o timbro su una delle pagine del tesserino medesimo riservate alla Provincia. Ai detentori di richiami che presentano richiesta in qualità di concessionari di Azienda faunistico-venatoria o di titolari di appostamento verrà rilasciato apposito documento cartaceo da custodire, a cura del detentore medesimo, rispettivamente assieme al registro dell'Azienda faunistico-venatoria o presso l'appostamento;

d- l'effettuazione di controlli a campione, anche presso i siti di detenzione dei richiami vivi, rispetto alla corretta apposizione degli anelli inamovibili rilasciati, nonché la vigilanza sull'applicazione del presente provvedimento e dell'Ordinanza ministeriale 1 agosto 2008. Si da atto in questa sede che per quanto attiene l'esercizio di attività venatoria con richiami non conforme al presente provvedimento e all'OM 01/08/2008 si applicano le sanzioni previste all'art. 31, c. 1 lettera h) della legge 157/92, fatti salvi gli eventuali rilievi, anche di natura penale, relativi al mancato rispetto di disposizioni impartite da pubblica autorità in materia di Sanità pubblica.

3. dare atto che compete al CREV:

a- la predisposizione e la fornitura del database nei termini di cui al precedente punto 2 lett. a-;

b- la generazione dei codici 317 assegnati dai Servizi veterinari territoriali, che verranno assegnati agli autorizzati per il tramite dei competenti Uffici provinciali;

Da ultimo, si dispone che, al fine di sostenere le pubbliche istituzioni nell'adempimento dei compiti affidati dal presente provvedimento, è autorizzato un budget complessivo massimo pari a € 55.000,00 a valere sul capitolo n. 75058 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2008, che presenta sufficiente disponibilità, così ripartito:

- € 30.000,00 a favore delle Amministrazioni provinciali, da ripartirsi tra le medesime sulla base del numero di richiami e di possessori di richiami censiti e registrati, a fronte degli oneri relativi all'acquisto degli anelli inamovibili e alla predisposizione e stampa dei documenti relativi ai richiami;

- € 25.000,00 a favore del CREV e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie a fronte degli oneri di competenza.

Si da atto che compete al Dirigente dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca, in accordo con l'Unità di Progetto Sanità animale ed Igiene alimentare, provvedere con proprio Decreto al riparto dei fondi di cui sopra tra gli Enti beneficiari, all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa e alla liquidazione degli stessi.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruttoria sull'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Decisione 2005/734/CEE, così come modificata con Decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006;

VISTA l'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 1 agosto 2008, che modifica l'Ordinanza 19 ottobre 2005;

RICHIAMATA la legge 157/1992, in particolare l'articolo 5 c. 1 e l'articolo 31, c. 1 lettera h);

RICHIAMATO l'articolo 2 c.1 della legge regionale 50/1993;

RICHIAMATO altresì il vigente ordinamento in materia di Polizia veterinaria,

#### DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. nelle more della pubblicazione dell'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 1 agosto 2008, si dispone l'avvio operativo del sistema gestionale di cui all'allegato progetto (**Allegato A**) che consente di derogare al divieto dell'uso a fini venatori di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi ai sensi della Decisione 2005/734/CE, dando atto che il progetto medesimo potrà essere oggetto di modifiche/integrazioni volte al puntuale recepimento delle disposizioni ministeriali in corso di pubblicazione nonché di quelle che si rendano necessarie in relazione agli interventi di ottimizzazione che potranno essere proposti nell'ambito del coordinamento, affidato all'Unità di Progetto Caccia e Pesca e all'Unità di Progetto Sanità animale ed Igiene alimentare, tra i vari soggetti chiamati a cooperare, da approvarsi con Decreti dei Dirigenti delle suddette Strutture regionali, ognuno per le parti di propria competenza e in accordo reciproco;

3. al fine di detto avvio operativo si provvede in questa sede a definire l'operatività di dettaglio più urgente relativa al punto 1 del suddetto progetto (Anagrafica), dando atto che per la definizione esecutiva degli ulteriori punti del progetto e dei correlati aspetti operativi (Tracciabilità e rintracciabilità; Biosicurezza; Misure sanitarie di controllo) provvederanno con proprio Decreto il Dirigente dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca e il Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare, ognuno per le parti di propria competenza e in accordo reciproco, sentiti i vari soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto medesimo;

4. si da atto che compete ai singoli detentori di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi (d'ora in avanti detti in questa sede "richiami") che intendono utilizzare i medesimi per l'attività venatoria nella stagione 2008/2009:

a- la compilazione e la consegna all'Ufficio provinciale competente per territorio ove vengono detenuti stabilmente i richiami, eventualmente per il tramite della Associazione venatoria di riferimento, dell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento di autorizzazione all'utilizzo dei richiami vivi di cui sopra, utilizzando a tal fine l'apposito modulo predisposto dalle Province sulla base del modello fac-simile facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato B**. Si da atto in questa sede che le richieste di cui al presente punto che perverranno ai competenti Uffici provinciali entro il 29/08/2008 saranno evase entro l'apertura generale della stagione venatoria 2008/2009, mentre quelle che perverranno oltre tale termine verranno istruite ed evase compatibilmente con i carichi di lavoro degli Uffici provinciali competenti e del CREV;

b- il ritiro presso il competente Ufficio provinciale degli anelli inamovibili e dei documenti di cui al successivo punto 5 lett. b- e c-;

c- la corretta apposizione, su una zampa di ciascun richiamo denunciato nell'autodichiarazione, di uno degli anelli inamovibili consegnati dalla Provincia; a tale proposito si prescrive che ciascun anello debba essere apposto e chiuso in maniera che lo stesso risulti effettivamente inamovibile (non sfilabile) senza recare danno o sofferenza all'animale. Al fine della più corretta apposizione di tali anelli si raccomanda, qualora il detentore sia sprovvisto della necessaria esperienza e manualità, di avvalersi di un veterinario abilitato all'esercizio della professione ovvero di tecnico provvisto di autorizzazione regionale all'inanellamento a scopo scientifico o di abilitazione dell'INFS per la cattura a fini di richiamo, i cui elenchi verranno messi a disposizione dai competenti Uffici provinciali. Si da atto in questa sede che, ai sensi del dispositivo dell'Ordinanza ministeriale 1 agosto 2008, deve comunque essere apposto l'anello di riconoscimento di cui al presente punto anche nel caso di richiami provenienti da allevamenti autorizzati, già provvisti del prescritto anello di riconoscimento (anello provinciale o FOI/FIMOV) ovvero nel caso di uccelli da richiamo di cattura, provvisti di anello provinciale (Pavoncelle);

d- l'accurata compilazione nelle parti di propria competenza e detenzione dei documenti di cui sopra;

5. si da atto che compete alle Province:

a- l'acquisizione delle autodichiarazioni di cui al punto 4 lett. a-, il trasferimento dei relativi dati su apposito database (che verrà all'uopo predisposto e fornito dal Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria - CREV) e la trasmissione degli stessi al CREV medesimo, ai fini dell'implementazione della Banca Dati Regionale (BDR) e dell'assegnazione al richiedente, qualora non ne fosse già in possesso in relazione all'allevamento di altre specie animali domestiche, del codice aziendale di cui al DPR 317/96 (codice 317). I dati di cui sopra verranno successivamente inoltrati per competenza ai Servizi veterinari delle Az-ULSS;

b- l'acquisizione e la distribuzione agli aventi diritto di anelli metallici inamovibili, recanti il codice di riconoscimento univoco composto dalla sigla provinciale e da un codice numerico progressivo a 5 cifre, nonché di dicitura, da stabilirsi a cura delle Province medesime, indicante la finalità di utilizzo dell'anello per l'applicazione della deroga oggetto del presente provvedimento. Gli anelli verranno consegnati ai detentori che avranno presentato l'autocertificazione nei termini di cui al punto 1 in numero pari ai richiami riportati nella medesima, unitamente alla comunicazione del codice aziendale e alla consegna della documentazione di cui al successivo punto c-; si da atto che per le autodichiarazioni presentate entro il 29/08/2008 la consegna di quanto sopra avverrà a partire dal 15/09/2008;

c- la predisposizione e stampa del documento per la registrazione, tracciabilità e controllo dei richiami ("Libretto sanitario richiami"), recante i dati di cui al modello fac-simile facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato C**. Si da atto in questa sede che per i detentori che presentano richiesta a titolo individuale il documento di cui sopra potrà essere allegato al tesserino venatorio per la stagione 2008/2009 mediante apposizione di etichetta adesiva o timbro su una delle pagine del tesserino medesimo riservate alla Provincia. Ai detentori di richiami che presentano richiesta in qualità di concessionari di Azienda faunistico-venatoria o di titolari di appostamento verrà rilasciato apposito documento cartaceo

da custodire, a cura del detentore medesimo, rispettivamente assieme al registro dell'Azienda faunistico-venatoria o presso l'appostamento;

d- l'effettuazione di controlli a campione, anche presso i siti di detenzione dei richiami vivi, rispetto alla corretta apposizione degli anelli inamovibili rilasciati, nonché la vigilanza sull'applicazione del presente provvedimento e dell'Ordinanza ministeriale 1 agosto 2008. Si da atto in questa sede che per quanto attiene l'esercizio di attività venatoria con richiami non conforme al presente provvedimento e all'OM 01/08/2008 si applicano le sanzioni previste all'art. 31, c. 1 lettera h) della legge 157/92, fatti salvi gli eventuali rilievi, anche di natura penale, relativi al mancato rispetto di disposizioni impartite da pubblica autorità in materia di Sanità pubblica.

6. dare atto che compete al CREV:

a- la predisposizione e la fornitura del database nei termini di cui al precedente punto 5 lett. -a;

b- la generazione dei codici 317 assegnati dai Servizi veterinari territoriali, che verranno assegnati agli autorizzati per il tramite dei competenti Uffici provinciali;

7. al fine di sostenere le pubbliche istituzioni nell'adempimento dei compiti affidati dal presente provvedimento, è autorizzato un budget complessivo massimo pari a € 55.000,00 a valere sul capitolo n. 75058 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2008, che presenta sufficiente disponibilità, così ripartito:

- € 30.000,00 a favore delle Amministrazioni provinciali, da ripartirsi tra le medesime sulla base del numero di richiami e di possessori di richiami censiti e registrati, a fronte degli oneri relativi all'acquisto degli anelli inamovibili e alla predisposizione e stampa dei documenti relativi ai richiami;

- € 25.000,00 a favore del CREV e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie a fronte degli oneri di competenza;

8. si da atto che compete al Dirigente dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca, in accordo con l'Unità di Progetto Sanità animale ed Igiene alimentare, provvedere con proprio Decreto al riparto dei fondi di cui sopra tra gli Enti beneficiari, all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa e alla liquidazione degli stessi.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

## ALLEGATO A

### DECISIONE 2006/574/CE DEL 18 AGOSTO 2006 DEROGA AL DIVIETO DI UTILIZZO DI VOLATILI APPARTENENTI AGLI ORDINI DEGLI ANSERIFORMI E CARADRIFORMI NELL'ATTIVITÀ VENATORIA

#### Premessa

La decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006, che modifica la decisione 2005/734/CE per quanto concerne alcune misure integrative di riduzione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria, prevede la possibilità che gli Stati Membri possano attuare deroghe al divieto di utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nella pratica venatoria a condizione che vengano garantite idonee misure di biosicurezza.

La scelta di attuare tale deroga non può prescindere da un'analisi accurata e precisa della situazione epidemiologica che permetta di effettuare una valutazione del rischio. Oltre a ciò è indispensabile garantire l'attuazione di misure di biosicurezza e di controllo sia degli individui sia del loro stato sanitario.

Va comunque considerato che il divieto in oggetto ha rappresentato uno dei principi di massima cautela nell'ambito delle attività di controllo della malattia ed è stato adottato dalla Comunità Europea quale misura straordinaria in un contesto sanitario che faceva prevedere la possibilità di gravi sviluppi epidemiologici connessi alla possibile diffusione della malattia.

Le indicazioni della Commissione hanno comunque sempre evidenziato l'opportunità di prevedere un riesame periodico e costante del rischio.

Il livello di controllo e sorveglianza sul territorio regionale del Veneto, per quanto attiene il monitoraggio della situazione sanitaria nei confronti dell'influenza aviaria, è da sempre attuato a livelli di attenzione molto elevata ed è inoltre attivo un sistema di allerta rapido (*early detection*) che consente di intervenire in modi e tempi congrui per identificare e limitare la possibile introduzione del virus negli allevamenti avicoli.

Gli uccelli che vengono detenuti e utilizzati dai cacciatori quali richiami vivi fanno parte di una categoria di volatili *free range*, come gli animali presenti negli agriturismi e negli allevamenti rurali, che per le loro connotazioni produttive e gestionali possono rappresentare un rischio di introduzione della malattia, ma che proprio per questa problematica sono costantemente monitorati all'interno di un piano straordinario di controllo attuato dalla Regione Veneto.

I risultati dei controlli, che verranno generati nell'ambito di questo programma straordinario definito sulla base del rischio, possono sicuramente rappresentare, in un'ottica di attivazione della deroga di cui trattasi, un'ulteriore supporto epidemiologico al sistema di allerta rapido già presente a livello regionale.

Dal punto di vista operativo, le misure di controllo previste risultano attuabili sotto l'aspetto tecnico anche se richiedono un importante impegno di risorse e di personale per quanto riguarda l'attività di registrazione dei soggetti utilizzati, i controlli sanitari di competenza dei Servizi veterinari e le analisi a carico dell'Istituto Zooprofilattico.

In particolare, come previsto dal provvedimento ministeriale, deve essere tenuta sotto controllo costante:

- a) l'interazione virus/anatra;
- b) l'entità numerica delle popolazioni svernanti appartenenti alle diverse specie di anatre selvatiche;
- c) le zone umide di maggiore importanza;
- d) le aree geografiche con maggior diffusione di allevamenti intensivi di pollame domestico.

L'applicazione della deroga è subordinata al rispetto di quanto previsto dalla citata decisione comunitaria.

In particolare dovrà essere garantita l'implementazione di un rigoroso sistema di gestione dei richiami vivi che realizzi il principio di massima cautela avuto riguardo alle seguenti componenti del sistema:

- anagrafica;
- tracciabilità e rintracciabilità;
- biosicurezza;
- misure sanitarie di controllo.

### **Condizioni generali per l'attivazione nel Veneto della deroga prevista dalla Decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006**

Nel Veneto è consentito l'utilizzo di richiami vivi appartenenti all'ordine degli Anseriformi e Caradriformi (di seguito detti "richiami") detenuti in territorio regionale veneto da parte di cacciatori residenti o non residenti in Veneto.

Sono individuate le seguenti tipologie di detenzione di richiami:

- a- richiami detenuti da cacciatori a titolo individuale per l'utilizzo nell'attività venatoria da appostamento in territorio a caccia programmata (ATC di pianura o vallivo-lagunari), trasportati dal sito di allevamento all'appostamento a cura del detentore nelle giornate di caccia;
- b- richiami detenuti da concessionari di AFV per l'utilizzo nella caccia da appostamento nella medesima AFV da parte del medesimo concessionario e dei cacciatori ospiti dell'azienda; tali richiami sono mantenuti stabilmente all'interno dell'Azienda faunistico-venatoria, sia durante la stagione venatoria che successivamente;
- c- richiami detenuti da titolari di appostamento "privato" in territorio a caccia programmata (ATC) per l'utilizzo nell'attività venatoria da parte dei fruitori del medesimo appostamento; tali richiami sono di norma mantenuti stabilmente, per l'intera durata della stagione venatoria, in prossimità dell'appostamento.

#### **1. Anagrafica**

Ogni singolo detentore di richiami vivi, qualora non sia già registrato per la detenzione di altre specie animali domestiche, deve essere identificato con il codice aziendale, di cui al DPR 317/96 (codice 317) e inserito in Banca Dati Regionale (BDR).

L'ufficio Caccia Provinciale competente deve acquisire l'elenco dei cacciatori che richiederanno l'autorizzazione all'utilizzo dei richiami.

Tutti i soggetti utilizzati come richiami vivi devono essere correttamente identificati singolarmente con apposito identificativo inamovibile riportante la sigla della provincia di appartenenza del detentore, seguita dal numero progressivo del soggetto singolarmente individuato.

I codici aziendali verranno generati dal CREV e assegnati agli interessati per il tramite dall'Ufficio Caccia provinciale competente, che provvederà anche alla assegnazione ai richiedenti degli identificativi inamovibili.

Ogni Provincia dovrà predisporre dei files contenenti tutte le informazioni necessarie alla creazione, nella BDR, della schermata "anagrafica allevamento", raccogliendo i seguenti dati: codice allevamento – specie detenuta/allevata – dati anagrafici del detentore (compreso codice fiscale) – residenza o domicilio del detentore – luogo effettivo di detenzione/allevamento dei capi – nr. capi detenuti/allevati (censimento annuale).

La Provincia trasmetterà i suddetti files direttamente al CREV che provvederà all'inserimento degli stessi in BDR.

I dati anagrafici dei soggetti responsabili, con i relativi codici aziendali, verranno ritrasmessi dal CREV agli Uffici Caccia provinciali.

I dati relativi alla registrazione dei singoli animali utilizzati come richiami vivi resteranno presso le Province, le quali dovranno renderli disponibili su richiesta degli Enti competenti.



Per poter utilizzare i richiami ai fini di prelievo venatorio, i soggetti responsabili sopra individuati devono presentare apposita autodichiarazione all'Ufficio Caccia provinciale territorialmente competente comunicando il numero complessivo, specie e provenienza dei richiami detenuti che si intendono utilizzare a fini venatori nella stagione successiva.

L'Ufficio Caccia provinciale rilascia l'autorizzazione all'utilizzo, fornendo:

- a. i contrassegni inamovibili (uno per ciascun richiamo dichiarato), riportanti l'identificativo (sigla della Provincia di appartenenza più numero progressivo del soggetto).
- b. la scheda autorizzativa, riportante:
  - codice identificativo del responsabile dei richiami, assegnato dal CREV per il tramite dalla Provincia stessa (codice 317);
  - dati identificativi del detentore dei richiami (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, numero di licenza di caccia, recapito telefonico cellulare);
  - localizzazione del sito di detenzione abituale dei richiami;
  - elenco dei richiami autorizzati con relativo codice identificativo;
  - indicazione dell'ambito territoriale /AFV / appostamento in cui è concessa l'autorizzazione all'utilizzo dei richiami;
- c. documento per la tracciabilità delle movimentazioni dei richiami e per i controlli. Tale documento può eventualmente ricomprendere la scheda di cui al punto b.

In questa fase iniziale il legittimo possesso dei richiami detenuti che si intende destinare all'esercizio venatorio deve essere documentato o con certificazione di origine o con autodichiarazione resa ai sensi di legge.

### **Variazioni nel corso della stagione venatoria**

Nel corso della stagione venatoria 2008-2009 non è consentita l'acquisizione per l'utilizzo a fini venatori di nuovi richiami oltre a quelli dichiarati all'atto della presentazione dell'autodichiarazione.

Fatti salvi gli adempimenti di cui al successivo capitolo "Misure di controllo", in caso di morte, smarrimento o cessione a terzi di uno o più richiami il responsabile deve darne comunicazione all'Ufficio Caccia della Provincia e provvedere all'aggiornamento della scheda autorizzativa e del documento di tracciabilità.

In caso di morte di uno o più volatili, il responsabile è tenuto a conferire la carcassa alla sezione diagnostica territorialmente competente dell'Istituto Zooprofilattico per la successiva autopsia e l'eventuale prelievo di campioni per la ricerca del virus influenzale. In deroga a tale obbligo, in caso di macellazione a fini alimentari di uno o più volatili il detentore non è tenuto alla consegna della carcassa a condizione che ne dia preavviso ai Servizi veterinari dell'ASL competente, che provvedono, nel caso, all'effettuazione di un controllo *intra vitam*, nonché alla riconsegna dell'anello di riconoscimento all'Ufficio Caccia provinciale.

## Trasmissione dei dati

Gli Uffici Caccia provinciali trasmettono ai Servizi veterinari delle Az-ULSS, per gli adempimenti di competenza, l'elenco completo dei responsabili che hanno ricevuto l'autorizzazione e dei rispettivi richiami.

Successivamente ogni anno, entro la fine del mese di luglio, dovranno essere trasmesse alle Az-ULSS le eventuali variazioni intervenute.

## 2. Tracciabilità e rintracciabilità

Il principio generale di precauzione sul quale è basato l'intero progetto di applicazione della deroga è che ogni spostamento dei richiami dal normale luogo di detenzione all'ambiente naturale rappresenta un potenziale rischio di infezione dell'animale stesso, che poi è in grado di fungere da vettore nel veicolare l'infezione medesima.

Pertanto, per la prevenzione dell'introduzione e della diffusione della malattia, deve essere garantita la tracciabilità e la rintracciabilità dei volatili identificati e utilizzati come richiami vivi.

I cacciatori devono essere dotati di un apposito documento che attesti la condizione sanitaria dei soggetti, sul quale vengono registrate le movimentazioni, la morte, lo smarrimento o l'eventuale cessione a terzi; tali dati vengono comunicati, come previsto, alla Provincia e devono essere oggetto dell'aggiornamento periodico della scheda autorizzativa e del documento di tracciabilità.

E' responsabilità del detentore dei richiami la compilazione e l'aggiornamento di tale documento.

### a. richiami trasportati dal sito di detenzione all'appostamento:

I richiami dovrebbero essere preferibilmente utilizzati all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia di pertinenza del luogo in cui sono detenuti stabilmente.

Il cacciatore responsabile di richiami che risulta iscritto in un Ambito diverso da quello in cui sono detenuti stabilmente i richiami, può utilizzarli per l'attività venatoria in un solo ATC di iscrizione, che verrà indicato nella scheda autorizzativa.

In caso di modifica delle condizioni epidemiologiche, pur in assenza di rischio effettivo, l'Autorità competente potrà disporre ulteriori limitazioni territoriali all'ambito di utilizzo dei richiami autorizzati, dandone tempestiva comunicazione agli interessati per il tramite degli Uffici Caccia provinciali.

La scheda autorizzativa ed il documento di tracciabilità devono essere tenuti dal responsabile dei richiami assieme al tesserino venatorio ed esibito alla vigilanza in caso di controllo.

### b. richiami utilizzati per la caccia da appostamento nelle Aziende faunistiche venatorie, mantenuti stabilmente all'interno dell'AFV medesima:

La scheda autorizzativa e il documento per la tracciabilità devono essere conservati ed aggiornati a cura del detentore o di suo delegato.

Il documento di rendicontazione deve essere tenuto dal responsabile dei richiami o dal suo delegato assieme al registro dell'Azienda faunistico-venatoria ed esibito alla vigilanza in caso di controllo.

### c. richiami utilizzati nella caccia da appostamento "privato" in territorio a caccia programmata (ATC), mantenuti stabilmente in prossimità dell'appostamento:

Per questa tipologia di gestione degli appostamenti solitamente i richiami vengono trattenuti, nel corso della stagione venatoria, in recinti localizzati in prossimità dell'appostamento di caccia, per essere riportati nel sito di detenzione ordinario (allevamento) al termine della stagione.

In questi casi la tracciabilità ha per oggetto il solo spostamento stagionale degli animali dall'appostamento di utilizzo al sito (allevamento) in cui vengono detenuti per la restante parte dell'anno.

Il responsabile dei richiami è comunque tenuto alla compilazione aggiornata del documento di tracciabilità per quanto attiene alla mortalità/perdita/cessione dei richiami, oltre alla costante disponibilità per quanto concerne i controlli sanitari periodici effettuati a cura dei Servizi veterinari.

### **3. Biosicurezza**

Per prevenire l'eventuale trasmissione del virus dell'influenza aviaria deve essere garantita una netta separazione tra le due tipologie produttive, richiami vivi e pollame domestico allevato. Pertanto i richiami devono essere custoditi in recinti distinti sia strutturalmente che funzionalmente rispetto al restante pollame domestico allevato. Se allevati in locali chiusi, deve essere garantita la corretta separazione da altri volatili.

I reflui e l'acqua del recinto in cui sono custoditi i richiami non devono in nessun modo venire in contatto con il resto dell'allevamento o del pollame.

In ogni caso devono essere adottate pratiche che escludano il contatto diretto o indiretto tra i richiami utilizzati per la caccia agli acquatici e altro pollame sia durante il trasporto sia al loro ritorno presso il sito di detenzione.

Il trasporto dei richiami deve essere effettuato in contenitori lavabili da utilizzarsi solo per questo scopo con il fondo a tenuta.

Il detentore è tenuto a garantire l'attuazione di misure di igiene riguardanti sia il suo vestiario sia il materiale e le attrezzature utilizzate per la pratica venatoria ed impedire che vengano a contatto con altro pollame domestico.

Nel luogo di detenzione dei richiami, se la persona addetta al loro governo è la stessa che si occupa di altro pollame, a ogni passaggio devono essere garantite adeguate norme di igiene, sia personale (lavaggio mani, cambio stivali, ecc) sia generali (attrezzi distinti per il governo e la pulizia).

### **4. Misure sanitarie di controllo**

I controlli sanitari sono effettuati ai sensi della pertinente decisione Comunitaria e sono definiti sulla base della popolazione censita e dei fattori di rischio presenti.

Verranno comunque controllati tutti i volatili rinvenuti morti, sui quali sarà effettuata un'autopsia e saranno effettuati i prelievi per la ricerca di virus influenzali.

I risultati dei controlli verranno poi inviati dall'IZS al Servizio veterinario competente per territorio.

In caso di positività ai virus influenzali, che verrà immediatamente segnalata anche al detentore, verranno adottate le misure sanitarie previste dalla vigente normativa in materia.

I detentori dei richiami vivi devono formalmente impegnarsi a segnalare qualsiasi anomalia riscontrata nei soggetti detenuti.

Oltre ai prelievi sui volatili morti verrà attuato un piano di monitoraggio a campione. Prendendo come dato una popolazione di circa 2500 cacciatori e considerata una prevalenza della malattia dello 0.5% (IC 95%), verranno campionati circa 500 allevamenti. All'interno degli allevamenti, stimando un numero limitato dei soggetti presenti comunque non superiore ai 10 capi di media, dovranno essere campionati tutti i volatili detenuti.

I campioni verranno ripartiti proporzionalmente su base provinciale tenendo conto della numerosità dei detentori/cacciatori presenti.

Sarà garantita l'attuazione di qualsiasi ulteriore controllo richiesto dal Ministero e dal Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria.

---

### **Vigilanza sull'applicazione del regime di deroga e comunicazioni**

La vigilanza sull'applicazione del regime di deroga è affidata ai soggetti di cui all'art. 27 della legge 157/92, nonché, per quanto di competenza, ai Servizi veterinari territoriali.

In caso di riscontro di inosservanza delle norme di biosicurezza o, più in generale, di inadempienza delle disposizioni a carico dei detentori, fatto salvo quanto stabilito in materia di caccia, verrà revocata l'autorizzazione all'uso dei richiami per la rimanente parte di stagione venatoria. Sono fatti salvi gli eventuali rilievi, anche di natura penale, relativi al mancato rispetto di disposizioni impartite da pubblica autorità in materia di Sanità pubblica.

L'eventuale variazione della situazione epidemiologica potrà comportare la sospensione del regime di deroga, ovvero ulteriori limitazioni territoriali all'ambito di utilizzo dei richiami autorizzati, limitazioni che verranno tempestivamente comunicati agli interessati per il tramite degli Uffici Caccia provinciali.

L'Unità di Progetto Caccia e Pesca e l'Unità di Progetto Sanità Animale della Regione Veneto provvederanno a dare immediata comunicazione rispettivamente agli Uffici Caccia provinciali ed alle Az-ULSS coinvolte.

Gli Uffici Caccia provinciali provvedono alla comunicazione via fax agli ATC e alle AAFVV interessati.

I responsabili dei richiami sono tenuti ad informarsi presso i rispettivi ATC della situazione sanitaria all'inizio della stagione venatoria e periodicamente durante il corso della stessa.

## ALLEGATO B

### FAC-SIMILE DI MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ORDINANZA MINISTERIALE 1 AGOSTO 2008

ALLA PROVINCIA DI .....

Ufficio Caccia

Via

CAP CITTA

OGGETTO: **Autodichiarazione richiami vivi appartenenti all'ordine degli Anseriformi e dei Caradriformi. Stagione venatoria 2008/2009**

Il sottoscritto.....nato a.....  
il..... residente in .....

Via ..... n. ....  
codice

fiscale

.....  
tel cellulare..... lic. di caccia n.....  
.rilasciata in data ..... dalla Questura / Commissariato di PS di  
.....,

in qualità di:

- detentore di richiami vivi a titolo individuale ai fini di attività venatoria nell'ATC .....,
- concessionario dell'Azienda faunistico venatoria .....,  
detentore di richiami vivi ai fini di attività venatoria all'interno della medesima AFV,
- titolare dell'appostamento fisso n. .... nell'ATC ....., detentore di richiami vivi  
ai fini di attività venatoria dall'appostamento medesimo,

### DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione ed uso di atti falsi richiamate nello stesso D.P.R., ai fini dell'applicazione dell'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 1 agosto 2008:

1. Di possedere richiami vivi appartenenti all'ordine degli Anseriformi e dei Caradriformi delle seguenti specie :
- ..... n..... origine.....
  - ..... n..... origine.....
  - ..... n..... origine.....

***(indicare in stampatello le specie detenute o i loro eventuali ibridi, il numero di soggetti per ciascuna specie e la loro origine);***

2. Che i soggetti di cui al precedente punto 1. sono detenuti presso idonea struttura ubicata presso la propria residenza, ovvero presso il seguente indirizzo:  
 comune....., via..... n. civico.....  
 località.....
3. Di essere a conoscenza e di impegnarsi al pieno rispetto delle norme vigenti relative alla detenzione e all'uso dei richiami vivi appartenenti all'ordine degli Anseriformi e dei Caradriformi contenute nell'allegato A della Ordinanza del Ministero del Lavoro della salute Pubblica e delle Politiche Sociali del 1 agosto 2008 e delle disposizioni regionali emanate in materia.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 193/03 allegata alla presente.

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_

**FIRMA**

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO C

### FAC-SIMILE DEL DOCUMENTO PER LA REGISTRAZIONE, TRACCIABILITA' E CONTROLLO DEI RICHIAMI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ORDINANZA MINISTERIALE 1 AGOSTO 2008

PROVINCIA DI \_\_\_\_\_

Cognome e nome \_\_\_\_\_

Codice aziendale (cod. 317) \_\_\_\_\_

Luogo di detenzione dei richiami: Comune \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ loc. \_\_\_\_\_

Ambito territoriale di utilizzo dei richiami autorizzato:

ATC \_\_\_\_\_ altro \_\_\_\_\_

AFV \_\_\_\_\_ altro \_\_\_\_\_

Appostamento n \_\_\_\_\_ ATC \_\_\_\_\_

Richiami autorizzati:

SPECIE	n. CONTRASSEGNO	VARIAZIONI *		CONTROLLI SANITARI		
		MOTIVO	DATA	DATA	TIMBRO	ESITO

\* indicare le eventuali variazioni occorse al richiamo: morte, smarrimento, macellazione a scopo alimentare, cessione a terzi (indicare il destinatario della cessione).